



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P. IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

ORIGINALE

Ordinanza n. 16 R. G. del 30-05-2020

Oggetto: DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E/O INSTALLAZIONE DELLA TECNOLOGIA 5G

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di maggio, nella Sede Municipale

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con delibera n. 89/18 CONS, ha approvato con delibera n° 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5 e 27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
- il 5G si basa su microonde e radio frequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette "onde millimetriche", che comportano due applicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;
- le radio frequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
- il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il "5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche" ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;
- è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991, Havas 2006, 2010, Mc Carty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;
- altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con Elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili

- hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;
- il Parlamento europeo nella Risoluzione del 2009 - e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
 - riscontrati gli "effetti nocivi sulla salute umana", il 15 Gennaio 2019 il Tar del Lazio (sent. n. 500/2019) ha dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Ambiente, del Ministero della Salute, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di provvedere ad "adottare una campagna informativa, rivolta alla intera popolazione, avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless) e l'informazione dei rischi per la salute e per l'ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi.", mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro anche oltre ogni ragionevole dubbio (da ultimo la Corte di appello di Torino, sez. Lavoro, con la sentenza del 3.12.2019, confermando la sentenza emessa in primo grado, ha affermato la natura professionale di un neurinoma acustico), tanto che note compagnie internazionali di assicurazioni come Swiss Re e Lloyd's non ne coprono più il danno;
 - l'Istituto Superiore della Sanità nel Rapporto Istisan 19/11 dichiara che la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo;
 - il primo novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una "chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore". Il rapporto aggiunge anche che esistono anche "alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali" e che qui si sta parlando ancora di 2G e 3G;
 - nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato l'esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicology Program, riscontrando gli stessi tipi di tumori. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli Schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell'incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell'NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;
 - le radiofrequenze utilizzate nella tecnologia 5G hanno mostrato in molti studi animali una non trascurabile tossicità legata ad effetti biologici, ed in particolare sul DNA, in grado di indurre tumori ed alterazioni di diversi apparati (quali riproduttivo, metabolico, sistema nervoso);

VISTA

- la proposta di Legge della Regione Marche n. 356/2020 ad oggetto "Norme in materia di impianti 5G Modifica alla legge regionale 30 marzo 2017 n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della

popolazione)” ed in particolare l’articolo 1 che prevede per l’installazione o modifica di ciascun impianto radioelettrico che utilizzi la tecnologia 5G, il parere tecnico dell’ARPAM che è rilasciato previa acquisizione di specifico parere delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta;

- la mozione approvata dal Consiglio regionale delle Marche nella seduta del 18 febbraio 2020 che impegna, fra l’altro, il Presidente e la Giunta Regionale a disporre che l’ARPAM prima del rilascio di pareri, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 30 marzo 2017, n. 12, su installazioni con tecnologia 5G, acquisisca preventivamente i pareri delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta;

CONSIDERATO

- che il cosiddetto Principio di Precauzione, previsto dall’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, si riferisce a un approccio alla gestione del rischio in base al quale, se vi è la possibilità che una data politica o azione possa danneggiare il pubblico o l’ambiente, e se non c’è ancora consenso scientifico sulla questione, la politica o l’azione in questione non dovrebbe essere perseguita. Una volta disponibili più dati scientifici, la situazione dovrebbe essere riesaminata;
- che la legge quadro n. 36/2001 in materia di protezione dai campi elettromagnetici si basa su un approccio precauzionale nei confronti di possibili effetti a lungo termine ipotizzati ma non accertati;
- che il 5G è reputato particolarmente pericoloso per il numero straordinariamente elevato di antenne pianificate, l’altissima energia di uscita utilizzata per garantirne la diffusione, le frequenze straordinariamente alte, le apparenti interazioni di alto livello della frequenza 5G sugli ioni, compresi i gruppi responsabili delle pompe ioniche cellulari;
- che il Comune di Gualdo, inserito nell’elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, sta ancora fronteggiando la fase emergenziale conseguente ai suddetti eventi, nonché l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 e che intende redigere il Piano delle Antenne;
- che spetta al Sindaco accertarsi, nelle competenti sedi, delle conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;
- che spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio generale di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

VISTO l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 a norma del quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale” e che la situazione sopra descritta, in attesa di più approfonditi studi a livello scientifico e nelle more della redazione del piano comunale di localizzazione delle antenne di telefonia mobile, che possano assicurare la minimizzazione dei rischi per la salute pubblica, esige l’adozione di idonei provvedimenti

sindacali contingibili ed urgenti volti ad impedire per il momento qualunque tipo di installazione di impianti di trasmissione per la tecnologia 5G;

VISTI gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 11, della Legge n. 241/1990;

VISTO l'articolo 174, comma 2, del T.U.E.L.;

VISTO l'articolo 3-ter, del D.Lgs. n. 152/2006; Per le suddette motivazioni;

ORDINA

di vietare a chiunque la sperimentazione o l'installazione del 5G nel territorio del Comune di Gualdo in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo.

DISPONE

- Di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.gualdo.mc.it;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali di Sarnano, alla Prefettura di Macerata, alla Polizia Locale;
- Di incaricare il Servizio Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse possono fare ricorso al Prefetto di Macerata entro 30 giorni, al TAR delle Marche entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di affissione all'Albo del Comune del presente provvedimento.

Gualdo, 30.05.2020

IL SINDACO

Giovanni Zavaglini